



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati

ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2 del CAD

ALLEGATO 1:

Processo di adesione e Accordo di Adesione

Versione 1.0 del 10.12.2021

1	Introduzione	3
2	Riferimenti e sigle	4
2.1	Note di lettura del documento.....	4
3	Processo di adesione alla PDND.....	5
3.1	Pubblica amministrazione o gestore di servizi pubblici	5
3.2	Società a controllo pubblico.....	8
3.3	Imprese e professionisti di cui all'articolo 6-bis del CAD	10
3.4	Professionisti ed enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del CAD	13
3.5	Persone fisiche	15
4	Accordo di adesione	17

1 Introduzione

Il presente allegato individua il Processo di adesione all'**Infrastruttura interoperabilità PDND** e individua i contenuti principali dell'Accordo di Adesione che gli **Aderenti** sottoscrivono con il **Gestore**.

Il **Gestore** definisce la documentazione tecnica per attuare quanto disposto nel presente Allegato, considerando anche le linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del **CAD** che hanno rilevanza per la realizzazione della **Infrastruttura interoperabilità PDND**. La documentazione tecnica definita dal **Gestore** e resa disponibile agli **Aderenti** attraverso la pubblicazione sul portale della **Infrastruttura interoperabilità PDND**.

2 Riferimenti e sigle

2.1 Note di lettura del documento

Conformemente alle norme ISO/IEC Directives, Part 3 per la stesura dei documenti tecnici, le presenti **Linee Guida** utilizzeranno le parole chiave «DEVE», «DEVONO», «NON DEVE», «NON DEVONO», «DOVREBBE», «NON DOVREBBE», «PUÒ», «POSSONO» e «OPZIONALE», la cui interpretazione è descritta di seguito.

- **DEVE** o **DEVONO**, indicano un requisito obbligatorio per rispettare la linea guida;
- **NON DEVE** o **NON DEVONO** o **NON PUÒ** o **NON POSSONO**, indicano un assoluto divieto delle specifiche;
- **DOVREBBE** o **NON DOVREBBE**, indicano che le implicazioni devono essere comprese e attentamente pesate prima di scegliere approcci alternativi;
- **PUÒ** o **POSSONO** o l'aggettivo **OPZIONALE**, indica che il lettore può scegliere di applicare o meno senza alcun tipo di implicazione la specifica.

3 Processo di adesione alla PDND

Il Processo di adesione consiste nei passaggi individuati nelle Linee guida al capitolo 5 Adesione.

Più nello specifico, il soggetto **Aderente** - mediante il proprio rappresentante legale o un suo delegato, in caso di soggetto giuridico - accede all'**Infrastruttura interoperabilità PDND** e segue il **Processo di adesione** in relazione alla categoria di appartenenza:

- pubblica amministrazione o gestore di servizi pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del **CAD**, iscritti nell'*Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*, di cui all'art. 6-ter del **CAD**;
- società a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) del **CAD**, iscritte nell'*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*, di cui all'articolo 6-bis del **CAD**;
- imprese e professionisti iscritti nell'*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*, di cui all'articolo 6-bis del **CAD**;
- persone fisiche, professionisti o enti di diritto privato iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all'art. 6-quater del **CAD**.

Di seguito sono indicati gli specifici processi di adesione resi disponibili dall'**Infrastruttura interoperabilità PDND** per dare seguito all'accreditamento delle diverse tipologie di soggetti **Aderenti**.

Si specifica che in ogni caso l'**Infrastruttura interoperabilità PDND** DEVE assicurare le funzionalità di gestione del Processo di adesione tramite interfacce web.

3.1 Pubblica amministrazione o gestore di servizi pubblici

L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** DEVE integrarsi con l'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (di seguito IPA), di cui all'articolo 6-ter del **CAD** quale fonte certificante:

- l'elenco delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
- il domicilio digitale delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** DEVE utilizzare i seguenti dati presenti nell'IPA per verificare l'esistenza degli **Aderenti**:

- denominazione;
- codice fiscale;
- codice IPA;
- domicilio digitale;

ed eventualmente i dati di un'area organizzativa omogenea o unità organizzativa:

- denominazione;
- codice unico AOO o codice unico UO;
- domicilio digitale dell'area organizzativa omogenea o unità organizzativa.

L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** recupera ogni giorno i dati relativi alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici dall'IPA di cui all'art. 6-ter del CAD, con validità di 24 ore, in coerenza con la disponibilità di consultazione di tale indice.

Nel caso in cui si riscontri l'assenza nell'IPA del soggetto richiedente l'adesione oppure quest'ultimo rilevi la non correttezza del domicilio digitale registrato nell'IPA, il soggetto richiedente l'adesione DEVE provvedere all'integrazione e/o correzione dei dati registrati nell'IPA utilizzando le procedure ivi previste.

Di seguito è descritto il Processo di adesione per le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi implementato dalla **Infrastruttura interoperabilità PDND**.

1. Una persona fisica accede all'**Infrastruttura interoperabilità PDND** previa identificazione tramite una delle modalità previste dall'articolo 64 del **CAD**.
 2. La persona fisica identificata ai sensi del punto 1 fornisce la sua e-mail di contatto istituzionale per le notifiche di cortesia e seleziona la pubblica amministrazione o il gestore di pubblici servizi per cui vuole avviare il Processo di adesione.
 3. La persona fisica identificata ai sensi del punto 1 compila i dati anagrafici del rappresentante legale della pubblica amministrazione o del gestore di pubblici servizi indicato al punto 2, fornendo:
-

- a. il nome e il cognome del rappresentante legale;
 - b. il codice fiscale del rappresentante legale;
 - c. l'e-mail di contatto istituzionale per le notifiche di cortesia.
 4. La persona fisica identificata ai sensi del punto 1 compila i dati anagrafici di almeno un utente che potrà operare sull'**Infrastruttura interoperabilità PDND** per conto del soggetto Aderente a valle della conclusione del Processo di adesione, indicando:
 - a. il nome e il cognome dell'utente;
 - b. il codice fiscale dell'utente;
 - c. e-mail istituzionale di contatto.
 5. L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** recupera dall'IPA il domicilio digitale della pubblica amministrazione o del gestore di pubblici servizi indicato al punto 2 e invia a tale domicilio una comunicazione con cui lo informa dell'intervenuta richiesta di avvio del Processo di adesione, indicando:
 - a. gli estremi del soggetto richiedente (persona fisica autenticata al punto 1);
 - b. gli estremi del rappresentante legale indicato;
 - c. gli estremi del/degli utente/i;
 - d. l'**Accordo di Adesione**, precedentemente sottoscritto dal **Gestore**, da sottoporre alla firma digitale del rappresentante legale;
 - e. il riferimento per recuperare il codice di controllo necessario per confermare le informazioni comunicate dal soggetto richiedente di cui al punto 1 e abilitarlo a proseguire il Processo di adesione.
 6. La pubblica amministrazione o il gestore di pubblici servizi indicato al punto 2 verifica il contenuto della comunicazione ricevuta e, in caso di riscontro positivo:
 - a. sottopone l'**Accordo di Adesione** alla firma del proprio rappresentante legale;
 - b. recupera il codice di controllo e lo consegna alla persona fisica che ha avviato il Processo di adesione al punto 1.
 7. La persona fisica di cui al punto 1 accede alla **Infrastruttura interoperabilità PDND** previa identificazione tramite una delle modalità previste dall'articolo 64 del **CAD**, presenta il codice di controllo ricevuto dalla pubblica amministrazione o dal gestore di pubblici servizi indicato al punto 2 ed effettua l'upload dell'**Accordo di Adesione** firmata digitalmente dal rappresentante legale.
-

8. L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** rende disponibile l'**Accordo di Adesione** per il download.

La positiva conclusione del Processo di adesione determina che:

- la pubblica amministrazione o il gestore di pubblici servizi indicato al punto 2 diviene **Aderente dell'Infrastruttura interoperabilità PDND** e può svolgere il ruolo di **Erogatore e/o Fruitore di e-service**;
- la persona fisica identificata al punto 1, il rappresentante legale e lo/gli utente/i divengono **Utenti dell'Aderente**, appartenente alla categoria **Operatore Amministrativo** (vedi capitolo 5 dell'Allegato 2), abilitati ad operare sull'**Infrastruttura interoperabilità PDND** per conto della pubblica amministrazione o del gestore di pubblici servizi indicato al punto 2.

3.2 Società a controllo pubblico

L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** DEVE integrarsi con l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (di seguito INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del **CAD**, quale fonte certificante:

- l'elenco delle società a controllo pubblico
- il domicilio digitale di tali società.

L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** DEVE utilizzare i seguenti dati presenti nell'INI-PEC per verificare l'esistenza degli **Aderenti**:

- ragione sociale;
- partita iva/codice fiscale;
- domicilio digitale.

Nel caso in cui si riscontri l'assenza nell'INI-PEC del soggetto richiedente l'adesione oppure quest'ultimo rilevi la non correttezza del domicilio digitale registrato nell'INI-PEC, il soggetto richiedente l'adesione DEVE provvedere all'integrazione e/o correzione dei dati registrati nell'INI-PEC utilizzando le procedure ivi previste.

Di seguito è descritto il Processo di adesione delle società a controllo pubblico implementato dalla **Infrastruttura interoperabilità PDND**.

1. Una persona fisica accede alla **Infrastruttura interoperabilità PDND** previa identificazione tramite una delle modalità previste dall'articolo 64 del **CAD**.
 2. La persona fisica identificata ai sensi del punto 1 fornisce la sua e-mail di contatto istituzionale per le notifiche di cortesia ed individua la società a controllo pubblico per cui vuole avviare il Procedimento di adesione, indicandone:
 - a. ragione sociale;
 - b. partita iva/codice fiscale;ed effettua l'upload della documentazione necessaria a comprovare il controllo pubblico della società.
 3. La persona fisica identificata ai sensi del punto 1 compila i dati anagrafici del rappresentante legale della società a controllo pubblico indicata al punto 2, fornendo:
 - a. il nome e il cognome del rappresentante legale;
 - b. il codice fiscale del rappresentante legale;
 - c. l'e-mail di contatto della società per le notifiche di cortesia.
 4. La persona fisica identificata ai sensi del punto 1 compila i dati anagrafici di almeno un utente che potrà operare sull'**Infrastruttura interoperabilità PDND** a valle della conclusione del Processo di adesione, indicando:
 - a. il nome e il cognome dell'utente;
 - b. il codice fiscale dell'utente;
 - c. l'e-mail di contatto lavorativo per le notifiche di cortesia dell'utente.
 5. L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** provvede a verificare il possesso della qualità di società a controllo pubblico in capo alla società di cui al punto 2 e, in caso di esito positivo, provvede a informare tale società, mediante una comunicazione al suo domicilio digitale acquisito dall'INI-PEC, della richiesta di avvio del Processo di adesione, indicando:
 - a. gli estremi della persona fisica identificata al punto 1;
 - b. gli estremi del rappresentante legale indicato;
 - c. gli estremi del/degli utente/i;
 - d. l'Accordo **di Adesione**, precedentemente sottoscritto dal **Gestore**, da sottoporre alla firma digitale del rappresentante legale;
-

- e. il riferimento necessario al recupero del codice di controllo per confermare le informazioni comunicate dalla persona identificata al punto 1 e abilitarla a proseguire il Processo di adesione.
6. La società a controllo pubblico indicata al punto 2 verifica il contenuto della comunicazione ricevuta e, in caso di riscontro positivo:
 - a. sottopone l'Accordo **di Adesione** alla firma del proprio rappresentante legale;
 - b. recupera il codice di controllo e lo consegna alla persona fisica che ha avviato il Processo di adesione al punto 1.
7. La persona fisica che ha avviato il Processo di adesione al punto 1 accede alla **Infrastruttura interoperabilità PDND** previa identificazione tramite una delle modalità previste dall'articolo 64 del **CAD**, presenta il codice di controllo ricevuto dalla società a controllo pubblico indicata al punto 2 ed effettua l'upload dell'Accordo **di Adesione** firmata digitalmente dal rappresentante legale.
8. L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** rende disponibile l'**Accordo di Adesione** per il download.

La positiva conclusione del Processo di adesione determina che:

- la società a controllo pubblico indicata al punto 2 diviene **Aderente** all'**Infrastruttura interoperabilità PDND** e può svolgere il ruolo di **Erogatore** e/o **Fruitore** di **e-service**;
- la persona fisica identificata al punto 1, il rappresentante legale e lo/gli utente/i del rappresentante legale divengono **Utenti dell'Aderente**, appartenente alla categoria **Operatore Amministrativo** (vedi capitolo 5 dell'Allegato 2), abilitati a operare sull'**Infrastruttura interoperabilità PDND** per conto della società a controllo pubblico indicata al punto 2.

3.3 Imprese e professionisti di cui all'articolo 6-bis del CAD

L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** DEVE integrarsi con l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (di seguito INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del **CAD** quale fonte certificante:

- l'elenco delle imprese e dei professionisti;
 - il domicilio digitale delle imprese e dei professionisti.
-

L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** utilizza i seguenti dati presenti nell'INI-PEC per verificare l'esistenza degli **Aderenti**:

- ragione sociale;
- partita iva/codice fiscale;
- domicilio digitale;

e, per i soli professionisti, altresì:

- professione.

Nel caso in cui si riscontri l'assenza nell'INI-PEC del soggetto richiedente l'adesione oppure quest'ultimo rilevi la non correttezza del domicilio digitale registrato nell'INI-PEC, il soggetto richiedente l'adesione DEVE provvedere all'integrazione e/o correzione dei dati registrati nell'INI-PEC, utilizzando le procedure ivi previste.

Di seguito è descritto il Processo di adesione delle imprese e dei professionisti presenti in INI-PEC implementato dalla **Infrastruttura interoperabilità PDND**.

1. Una persona fisica accede alla **Infrastruttura interoperabilità PDND** previa identificazione tramite una delle modalità previste dall'articolo 64 del **CAD**.
 2. La persona fisica identificata ai sensi del punto 1 fornisce la sua e-mail di contatto professionale per le notifiche di cortesia e individua l'impresa o il professionista per cui vuole avviare il Processo di adesione indicando:
 - a. la ragione sociale in caso di impresa;
 - b. il nome, il cognome, il codice fiscale e l'email di contatto lavorativo in caso di professionista;
 - c. la partita iva dell'impresa o del professionista.
 3. La persona fisica identificata al punto 1, nel caso in cui al precedente punto 2 abbia indicato un'impresa, compila i dati anagrafici del rappresentante legale, indicando:
 - a. il nome e il cognome del rappresentante legale;
 - b. il codice fiscale del rappresentante legale;
 - c. l'e-mail di contatto lavorativo dell'impresa per le notifiche di cortesia.
 4. L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** acquisisce dall'INI-PEC il domicilio digitale dell'impresa o del professionista e invia a tale indirizzo una comunicazione con cui informa della richiesta di avvio del Processo di adesione. In tale comunicazione sono indicati:
-

- a. gli estremi della persona fisica identificata al punto 1;
 - b. gli estremi del professionista o, nel caso di impresa, del rappresentante legale;
 - c. l'Accordo **di Adesione**, precedentemente sottoscritto dal **Gestore**, da sottoporre alla firma digitale del professionista o del rappresentante legale dell'impresa;
 - d. il riferimento necessario al recupero del codice di controllo per confermare le informazioni comunicate dalla persona identificata al punto 1 e abilitare tale persona a proseguire il Processo di adesione.
5. L'impresa o il professionista indicato al punto 2 verifica il contenuto della comunicazione ricevuta presso il proprio domicilio digitale e, in caso di riscontro positivo:
- a. sottopone tale **Accordo di Adesione** alla firma del legale rappresentante in caso di impresa o firma l'Accordo **di Adesione** in caso di professionista;
 - b. recupera il codice di controllo e lo consegna alla persona fisica che ha avviato il Processo di adesione al punto 1.
6. La persona fisica che ha avviato il Processo di adesione al punto 1 accede alla **Infrastruttura interoperabilità PDND** previa identificazione tramite una delle modalità previste dall'articolo 64 del **CAD**, presenta il codice di controllo ed effettua l'upload dell'Accordo **di Adesione** firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal professionista.
7. L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** rende disponibile l'**Accordo di Adesione** per il download.

La positiva conclusione del Processo di adesione determina che:

- l'impresa o il professionista indicato al punto 2 diviene **Aderente** all'**Infrastruttura interoperabilità PDND** e può svolgere il ruolo di **Fruitore** di **e-service**;
- la persona fisica identificata al punto 1, il rappresentante legale dell'impresa o il professionista divengono **Utenti dell'Aderente**, appartenente alla categoria **Operatore Amministrativo** (vedi capitolo 5 dell'Allegato 2), abilitati ad operare sull'**Infrastruttura interoperabilità PDND** per conto dell'impresa o del professionista indicati al punto 2.

3.4 Professionisti ed enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del CAD

L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** DEVE integrarsi con l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (di seguito INAD), di cui all'articolo 6-quater del **CAD** quale fonte certificante:

- l'elenco degli enti di diritto privato e dei professionisti non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese;
- il domicilio digitale di tali soggetti.

L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** utilizza i seguenti dati presenti nell'INAD per verificare l'esistenza degli **Aderenti**:

- nome e cognome del professionista oppure denominazione dell'ente di diritto privato;
- codice fiscale;
- domicilio digitale;

e, per i solo professionisti, altresì:

- professione.

Nel caso in cui si riscontri l'assenza nell'INAD del soggetto richiedente l'adesione oppure quest'ultimo rilevi la non correttezza del domicilio digitale registrato nell'INAD, il soggetto richiedente l'adesione DEVE provvedere all'integrazione e/o correzione dei dati registrati nell'INAD utilizzando le procedure ivi previste.

Di seguito è descritto il Processo di adesione dei professionisti e degli enti di diritto privato presenti in INAD implementato dalla **Infrastruttura interoperabilità PDND**.

1. Una persona fisica accede alla **Infrastruttura interoperabilità PDND** previa identificazione tramite una delle modalità previste dall'articolo 64 del **CAD**.
 2. La persona fisica identificata ai sensi del punto 1 fornisce la sua e-mail di contatto lavorativo per le notifiche di cortesia e seleziona l'ente di diritto privato o il professionista per cui vuole avviare il Processo di adesione, indicando:
 - a. denominazione in caso di ente di diritto privato
-

- b. nome, cognome, codice fiscale ed e-mail di contatto lavorativo per le notifiche di cortesia in caso di professionista;
 - c. e-mail di contatto lavorativo dell'ente di diritto privato, per le notifiche di cortesia;
 - d. partita iva o codice fiscale dell'ente di diritto privato o del professionista.
 3. La persona fisica identificata al punto 1, nel caso in cui al precedente punto 2 abbia indicato un ente di diritto privato, compila i dati anagrafici del relativo rappresentante legale indicando:
 - a. il nome e il cognome del rappresentante legale;
 - b. il codice fiscale del rappresentante legale;
 - c. e-mail lavorativa di contatto del rappresentate legale.
 4. L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** acquisisce dall'INAD il domicilio digitale dell'ente di diritto privato o del professionista e invia a tale indirizzo una comunicazione con cui informa della richiesta di avvio del Processo di adesione. In tale comunicazione sono indicati:
 - a. gli estremi della persona fisica identificata al punto 1;
 - b. gli estremi del professionista o, in caso di ente di diritto privato, del rappresentante legale;
 - c. l'Accordo **di Adesione**, precedentemente sottoscritto dal **Gestore**, da sottoporre alla firma digitale del rappresentante legale o del professionista;
 - d. il riferimento necessario al recupero del codice di controllo per confermare le informazioni comunicate dalla persona identificata al punto 1 e abilitare tale persona a proseguire il Processo di adesione.
 5. L'ente di diritto privato o il professionista indicato al punto 2 verifica il contenuto della comunicazione ricevuta e, in caso di riscontro positivo:
 - a. sottopone l'Accordo **di Adesione** alla firma del proprio rappresentante legale o del professionista;
 - b. recupera il codice di controllo e lo consegna alla persona fisica che ha avviato il Processo di adesione al punto 1.
 6. La persona fisica che ha avviato il Processo di adesione al punto 1 accede alla **Infrastruttura interoperabilità PDND** previa identificazione tramite una delle modalità previste dall'articolo 64 del **CAD**, presenta il codice di controllo ricevuto dall'ente di diritto privato o dal professionista indicato al punto 2 ed effettua l'upload dell'Accordo **di Adesione** firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal professionista.
-

7. L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** rende disponibile l'**Accordo di Adesione** per il download.

La positiva conclusione del Processo di adesione determina che:

- l'ente di diritto privato o il professionista indicato al punto 2 diviene **Aderente** all'**Infrastruttura interoperabilità PDND** e può svolgere il ruolo di **Fruitore** di **e-service**;
- la persona fisica identificata al punto 1, il rappresentante legale o il professionista divengono **Utenti dell'Aderente**, appartenente alla categoria **Operatore Amministrativo** (vedi capitolo 5 dell'Allegato 2), abilitati a operare sull'**Infrastruttura interoperabilità PDND** per conto dell'ente di diritto privato o del professionista.

3.5 Persone fisiche

L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** DEVE integrarsi con l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (di seguito INAD), di cui all'articolo 6-quater del **CAD** quale fonte certificante:

- l'elenco delle persone fisiche che hanno eletto il proprio domicilio digitale in INAD;
- il domicilio digitale di tali persone.

L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** utilizza i seguenti dati presenti nell'INAD per verificare l'esistenza degli **Aderenti**:

- nome e cognome
- codice fiscale
- domicilio digitale.

Nel caso in cui si riscontri l'assenza nell'INAD del soggetto richiedente l'adesione oppure, sebbene presente, tale soggetto verifichi la non correttezza del domicilio digitale registrato nell'INAD, il soggetto richiedente l'adesione DEVE provvedere all'integrazione e/o correzione dei dati registrati sull'INAD utilizzando le procedure ivi previste.

Di seguito è descritto il Processo di adesione delle persone fisiche implementato dalla **Infrastruttura interoperabilità PDND**.

1. Una persona fisica accede all'**Infrastruttura interoperabilità PDND** previa identificazione tramite una delle modalità previste dall'articolo 64 del **CAD**, segnala di voler operare per conto proprio e fornisce la propria e-mail di contatto per le notifiche di cortesia.
2. L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** recupera in INAD il domicilio digitale della persona fisica di cui al punto 1 e invia al tale indirizzo:
 - a. l'**Accordo di Adesione**, precedentemente sottoscritto dal **Gestore**, che il soggetto richiedente dovrà sottoscrivere;
 - b. il riferimento per recuperare il codice di controllo necessario per confermare le informazioni comunicate e proseguire nel Processo di adesione.
3. La persona fisica accede alla **Infrastruttura interoperabilità PDND** previa nuova identificazione tramite una delle modalità previste dall'articolo 64 del **CAD** ed effettua, utilizzando il codice di controllo ricevuto, l'upload dell'**Accordo di Adesione** firmata digitalmente.
4. L'**Infrastruttura interoperabilità PDND** rende disponibile l'**Accordo di Adesione** per il download.

La positiva conclusione del Processo di adesione determina che la persona fisica diviene **Aderente** all'**Infrastruttura interoperabilità PDND** e può svolgere il ruolo di **Fruitore di e-service**.

4 Accordo di adesione

Il rapporto fra ciascun **Aderente** e il **Gestore** della **Infrastruttura Interoperabilità PDND** DEVE essere regolato mediante l'**Accordo di Adesione**.

L'**Accordo di Adesione** è il documento trasmesso dalla **Infrastruttura Interoperabilità PDND** al soggetto interessato ad aderire all'infrastruttura stessa e che DEVE essere firmato da quest'ultimo e dal **Gestore** con firma elettronica ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'**Accordo di Adesione** DEVE prevedere almeno i seguenti aspetti:

- anagrafica dell'**Aderente** e del **Gestore**;
 - individuazione dell'oggetto dell'Accordo di Adesione quale disciplina dell'adesione dell'Aderente alla **Infrastruttura Interoperabilità PDND** nel rispetto delle Linee Guida;
 - rispetto degli obblighi e delle responsabilità, individuati nelle Linee Guida, da parte dell'**Aderente** e del **Gestore**;
 - limiti alla responsabilità delle parti e in particolare:
 - limiti alla responsabilità dell'**Aderente** per la mancata erogazione o fruizione dell'**e-service** dovuta a un malfunzionamento o disservizio dell'**Infrastruttura interoperabilità PDND**, salvo che tale evento sia dipeso da una causa allo stesso imputabile;
 - limiti alla responsabilità del **Gestore** per la mancata e/o illecita erogazione o fruizione dell'**e-service** da parte degli **Aderenti**;
 - chiarificazione in merito all'individuazione autonoma fra le parti, al di fuori dell'**Infrastruttura interoperabilità PDND**, degli eventuali oneri economici a carico dell'**Aderente**, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 50, comma 2 del **CAD**;
 - servizi e funzionalità della **Infrastruttura Interoperabilità PDND** che il **Gestore** mette a disposizione dell'**Aderente**, comprensivi degli **SLA** che saranno garantiti;
 - dichiarazione dell'**Aderente** di presa visione delle Linee Guida, anche per conto dei propri utenti;
-

- informativa sul trattamento dei dati personali dell'**Aderente** o, in caso di persona giuridica, degli **Utenti dell'Aderente** da parte del **Gestore**.